

Il giorno 18 dicembre 2008, in Bergamo

Tra

Le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate tutte insieme "Banche",

- UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA,
- BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA,
- BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA,
- BANCA CARIME SPA,

e

l'Organismo sindacale rappresentativo delle società firmatarie del presente verbale:

- FALCRI
d'ora in poi denominata "O.S."

Premesso che:

- a) La legge n. 247/2007 (c.d. "Riforma Prodi") ha anticipato, in alcuni casi, i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente contenuta nella legge n. 243/2004 (c.d. "Riforma Maroni") e che tale nuova disciplina interessa, in particolar modo, i lavoratori che hanno avuto accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del Personale del credito, istituito presso l'INPS con D.M. 28/4/2000 n.158;
- b) L'INPS, quale Ente erogatore dell'Assegno Straordinario del Fondo di Solidarietà del Credito, preso atto del mutato quadro normativo, con messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, fa salvo il diritto del lavoratore di ottenere in anticipo la prestazione pensionistica, rispetto alla scadenza stabilita, nel momento in cui risultino perfezionati i nuovi requisiti stabiliti dalla legge n. 247/2007;
- c) Nelle Banche, a 76 lavoratori che hanno avuto accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in funzione della disciplina della "riforma Maroni" prima dell'entrata in vigore della "riforma Prodi", l'INPS, con il messaggio sopracitato, attribuisce il diritto di ottenere in anticipo la prestazione pensionistica di anzianità precisando che tale diritto può essere esercitato per iniziativa autonoma del lavoratore interessato ovvero tramite domanda congiunta con la Banca (l'ultimo datore di lavoro prima della cessazione del rapporto di lavoro per accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà);

si conviene


Quanto sopra premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

Articolo 1

Ai 76 lavoratori di cui sopra, qualora decidessero di anticipare la finestra pensionistica in base alle possibilità offerte dalla nuova normativa, sarà riconosciuto il 100% del contenuto dei trattamenti, anche di tipo economico, connessi al Fondo di Solidarietà, erogando in un'unica soluzione un importo attualizzato (al tasso del 2%) corrispondente:

- all'integrazione aziendale alle prestazioni straordinarie del Fondo (assegno straordinario), ove spettante;
- alle quote di contributi versati dalla Banca all'INPS, ove spettanti;
- agli eventuali contributi dovuti a titolo di previdenza complementare,

calcolato per il periodo teoricamente intercorrente fra la data della "finestra" pensionistica ex l. 243/2004 (c.d. "Maroni") e quella della nuova "finestra" pensionistica anticipata dalla c.d. "Riforma Prodi", e corrispondente ai mesi effettivamente intercorrenti tra la data di accesso alla pensione e la "finestra" pensionistica ex l.243/2004 (c.d. "Maroni").



Le erogazioni di cui sopra saranno riconosciute nella misura del 100% se la volontà di anticipare la finestra da parte del singolo lavoratore verrà comunicata entro il 31/1/2009. Per le analoghe comunicazioni effettuate oltre tale data, le Banche riconosceranno un importo pari all'80% delle somme sopra citate.



Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Spa


BPB Spa

BPCI Spa

CARIME Spa



FALCRI